

ESTRATTO DI VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24.11.2021

N° 59 R.D.

OGGETTO: *Convenzione con Agenzia Entrate Riscossione per riscossione tributi consortili anno 2022.*

L'anno **duemilaventuno** il mese di **novembre** il giorno **ventiquattro** alle ore **17.00**, in Casalmaggiore, via Roma n. 7, nella sala adunanze della sede degli uffici, su invito presidenziale n. 2314/BA-39 del 17.11.2021, si sono riuniti i seguenti membri del Consiglio di Amministrazione:

	Pres.	Ass.
1) Anghinoni Matteo		X
2) Ardenghi Luigi	X	
3) Arnoldi Gabriele	X	
4) Barilli Piercarlo	X	
5) Belletti Guglielmo	X	
6) Bongiovanni Filippo	X	
7) Buttarelli Marco		X
8) Cassio Franco		X
9) Cavallari Alessandro	X	
10) Cerioli Alex		X
11) Federici Virgilio		X
12) Mattioli Foggia Cesare	X	
13) Saccani Adriano	X	
14) Taffelli Giovanni		X
15) Zerbini Armando	X	
Totale	9	6

Assistono: Il Direttore Ing. Marco Ferraresi, il Revisore dei Conti Dr. Matteo Romagnoli ed il Direttore Area Amministrativa il Dr. Giampietro Lazzari, che funge da Segretario dell'adunanza. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Guglielmo Belletti, nella sua qualità di Presidente del Consorzio, a norma di Statuto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Ricordato che in data 31.12.2021 risulta in scadenza la vigente convenzione a suo tempo stipulata con la società pubblica Equitalia Nord spa – Gruppo Equitalia spa per le attività di riscossione dei tributi consortili, a suo tempo sottoscritta in esito alla delibera dal CdA n. 42 del 29.10.2013 e successive (delibera CdA 50 del 19.11.2014, delibera CdA n. 48 del 17.11.2015, delibera CdA 58 del 15.12.2016, delibera CdA n. 70 del 12.12.2017, delibera CdA n. 53 del 13.12.2018, delibera CdA 57 del 26.11.2019, delibera CdA 42 del 15.12.2020).
- preso atto che occorre dare continuità alla attività di riscossione dei contributi consortili mediante affidamento del servizio e con la modalità della “iscrizione a ruolo” con effetti decorrenti dalla scadenza della convenzione in essere;
- ricordato che – secondo quanto previsto dal D.L. 22.10.2016 n° 193, convertito in Legge n° 225 del 01.12.2016 (art. 1 commi da 1 a 3), a decorrere dal 01.07.2017 le Società del Gruppo Equitalia spa, sono state sciolte e che - al fine di garantire la continuità e la funzionalità della riscossione e l’esercizio delle relative funzioni – fu istituito, a decorrere dal 01.07.2017, l’Ente pubblico economico denominato “*Agenzia delle Entrate Riscossione*” costituente ente strumentale alla Agenzia delle Entrate e sottoposto all’indirizzo e vigilanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- dato atto che, come espressamente previsto al comma 3 del citato Decreto 193/2016, l’Ente è subentrato a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia ed ha assunto la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, Capo II, ed al Titolo III, del DPR 29.09.1973 n° 602;
- ricordata la nota di Equitalia Servizi di riscossione spa datata 27.06.2017, assunta agli atti del CBN con prot. n° 966/R-27 del 30.06.2017, con la quale la stessa comunicava, gli effetti delle disposizioni richiamate, che a decorre dal 01.07.2017, l’esercizio delle funzioni della riscossione nazionale di cui all’Art. 3, comma 1 del D.L. 203/2005 sarebbero state svolte dal nuovo Ente denominato “*Agenzia delle Entrate Riscossione*, con sede in Roma , via Grezar n° 14 – 001421 CF partita VA 13756881002, subentrante in tutti i rapporti attivi e passivi dell’ente soppresso, e che i rapporti delle convenzioni in essere non avrebbero subito cambiamenti, secondo le disposizioni di cui al Titolo I, Capo II, ed al titolo III del DPR 602/1973;
- ricordato che l’art. 17, comma 2, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, dispone che possono essere rimosse *mediante ruolo* affidato ai concessionari del servizio nazionale della riscossione le entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali;
- ricordato che il D.M. 3 settembre 1999 n. 321, in attuazione degli articoli 12 e 24 del DPR n. 602 del 1973, disciplina il contenuto del ruolo, i tempi, le procedure, le modalità della formazione e consegna dello stesso, nonché le modalità d’intervento in tali procedure di Equitalia spa, oggi Agenzia delle Entrate Riscossione;
- i rapporti tra i concessionari del servizio nazionale della riscossione e gli enti creditori che utilizzano tale servizio sono disciplinati dal d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112;
- dato atto che l’attività svolta, in relazione alle somme rimosse negli anni precedenti può considerarsi ampiamente soddisfacente in termini di percentuale delle somme effettivamente rimosse, pari a circa il 98% del carico;
- ritenuto pertanto opportuno per l’Ente continuare da avvalersi della società Agenzia Entrate Riscossione per l’attività di riscossione dei tributi consortili, come sopra meglio indicata per l’annualità 2022;
- vista la nota della Agenzia Entrate Riscossione del 20.10.2021, assunta agli atti del CBN con prot. n° 2110/R-27 del 20.10.2021, con la quale la stessa Agenzia Entrate Riscossione si rende disponibile al rinnovo della convenzione per l’anno 2022 immutate le condizioni;
- dato atto altresì che Agenzia Entrate Riscossione spa è l’unico soggetto abilitato alla attività di riscossione a mezzo del “*ruolo esecutivo*”, e che la rende maggiormente efficace.
- ricordato che il Consorzio di Bonifica Navarolo intende procedere alla riscossione dei propri crediti con modalità idonee ad assicurare l’efficienza e l’economicità di tale attività;

- ricordato altresì che il Consorzio intende che lo svolgimento dell'attività di riscossione di tali crediti avvenga in via preliminare attraverso la procedura integrata avvisi (c.d. GIA), in conformità dell'art. 32, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 46 del 1999;
- con il parere favorevole del Comitato Esecutivo;
- con il parere favorevole di regolarità amministrativa del direttore generale, ai sensi del comma 2 dell'art. 83 della L. R. 31/2008 come modificata con L. R. 109/2016;
- visto l'esito della votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:
Favorevoli: 10 all'unanimità (Ardenghi, Arnoldi, Barilli, Belletti, Bongiovanni, Cassio, Cavallari, Cerioli, Mattioli Foggia, Zerbini)
Contrari: /
Astenuti: /

DELIBERA

1. Di stipulare con l'Agenzia delle Entrate Riscossione, con sede in Roma, via Grezar n° 14 – 001421 CF partita IVA 13756881002 per anni uno, dal 01.01.2022 al 31.12.2022, la già vigente convenzione per l'attività di riscossione dei tributi consortili.
2. Di dare atto che delle somme da corrisondersi ad Agenzia Entrate da parte del Consorzio, quale aggio esattoriale, in ordine all'espletamento dell'attività di riscossione, verrà tenuto conto nella redazione del Bilancio di Previsione Esercizio 2022.

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

f.to Dr. Giampietro Lazzari

f.to Guglielmo Belletti

Per copia conforme.

Casalmaggiore,

02 DIC. 2021



IL SEGRETARIO

Dr. Giampietro Lazzari

P U B B L I C A Z I O N E (ai sensi del comma 8, Art. 92 della L.R. 31/2008)

Si attesta che la presente delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio del Consorzio per la durata di 8 giorni consecutivi

dal: 02 DIC. 2021



IL SEGRETARIO

Dr. Giampietro Lazzari

E S E C U T I V I T À

Delibera esecutiva ai sensi del comma 8 dell'art. 92 della L.R. 31/2008.

Casalmaggiore,
02 DIC. 2021



IL SEGRETARIO

Dr. Giampietro Lazzari

Per copia conforme.

Casalmaggiore,

IL SEGRETARIO

Dr. Giampietro Lazzari